

OIC - DOCUMENTO INTERPRETATIVO N.2

CRITERI PER LA RILEVAZIONE IN BILANCIO DELLE SVALUTAZIONI DEI DIRITTI PLURIENNALI DELLE PRESTAZIONI DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 18-bis L. 23/3/1981, n. 91 (c.d. "legge salva-calcio")

Sommario: 1. La disciplina riferita al Bilancio di esercizio delle società sportive. 1.1. La finalità della norma e i destinatari. 1.2. Il bilancio cui la norma fa riferimento. 1.3. La svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti. 1.4. Trattamento contabile della svalutazione e natura del valore svalutato dei diritti alle prestazioni degli sportivi professionisti. 1.5. Il consenso del collegio sindacale. 2. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato delle imprese controllanti le società sportive nel caso in cui queste ultime si avvalgano della facoltà concessa dall'art. 18-bis.

1. La disciplina riferita al Bilancio di esercizio delle società sportive.

1.1. La finalità della norma e i destinatari.

La legge 21 febbraio 2003, n. 27 (di conversione del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282) ha introdotto alcune previsioni di carattere eccezionale¹ relativamente alla disciplina di bilancio delle società sportive. In particolare, l'art. 3, comma 1-bis della legge n. 27 stabilisce che:

"1-bis. Dopo l'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91 è aggiunto il seguente:

¹ Sulla natura di norma eccezionale, l'orientamento della Corte Cost. (ord. 109/96; sent. 487/1989) è di considerare eccezionale ogni norma che non sia riconducibile ai principi generali o fondamentali dell'ordinamento giuridico, ma che anzi faccia eccezione ai principi, o sia in contrasto con essi. In tema di interpretazione di siffatte norme, l'art.14 disp. prel. cod. civ. dispone che "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati". Va infine ricordato che, probabilmente, proprio a causa della loro natura eccezionale hanno trovato giustificazione alcune deroghe ai precetti comunitari quali, ad es., l'art.10 della legge 21 novembre 2000, n.342 e l'art.3 della legge 28 dicembre 2001, n.448 che hanno consentito la rivalutazione dei beni strumentali immateriali, l'art. 114, comma 3, della legge 388/2000 che ha previsto l'assimilazione degli accantonamenti per interventi di bonifica effettuati ai sensi del decreto del ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n.471 a un onere pluriennale da ammortizzare in dieci anni, l'art.3 del D.L. 20 settembre 1996 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 1996, n.586 che ha disciplinato l'eliminazione graduale (ammortamento fino a tre anni) del vincolo sportivo e l'art.6 della legge 30 aprile 1999, n.130 che ha ammesso l'imputazione in cinque esercizi

“Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci).

- 1. Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.
- 2. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo”².

Scopo del provvedimento è consentire alle società sportive – in deroga ai principi e alle regole ordinariamente applicabili in sede di formazione del bilancio³ - la ripartizione in più esercizi delle perdite permanenti di valore dei diritti pluriennali

delle diminuzione di valore e degli accantonamenti riferiti agli attivi ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione.

2 Ai fini della disciplina di bilancio i “diritti pluriennali alle prestazioni degli sportivi professionisti” costituiscono, per le società sportive, immobilizzazioni immateriali. Come tali, essi devono essere iscritti in bilancio in una voce appropriata della classe dell'Attivo B-I Immobilizzazioni immateriali (voce 4 – Concessioni, licenze, marchi e diritti simili; oppure, se di ammontare rilevante, in una specifica voce, come avviene per le società calcistiche). La valutazione in bilancio di tale voce deve essere effettuata in base ai criteri previsti dalle disposizioni dell'art. 2426, 1° comma, nn. 1) 2) e 3) del Cod. Civ. e dal documento n. 24 dei principi contabili italiani “Le immobilizzazioni immateriali”. In via ordinaria, si ricorda che le immobilizzazioni immateriali possono essere iscritte all'attivo del bilancio solo se provviste di utilità pluriennale, ossia se vi sia la certezza, o almeno la fondata probabilità, che esse genereranno nei successivi esercizi un flusso di benefici economici e che il valore dei “diritti” originariamente iscritto in bilancio deve essere ridotto annualmente degli ammortamenti, determinati in base alla loro prevista “vita utile” e delle eventuali perdite durevoli di valore.

Queste ultime sono pari alla differenza tra il valore contabile, al netto degli ammortamenti, ed il valore economicamente recuperabile dei “diritti pluriennali”.

Il valore recuperabile, a sua volta (come viene precisato dal paragrafo D.IV del documento n. 24 dei principi contabili), è pari al maggiore fra il “valore realizzabile dall'alienazione” ed il “valore effettivo d'uso” dei “diritti”. Il primo è pari al valore realizzabile sul mercato, al netto dei costi di realizzo; il secondo al valore che troverà copertura nei successivi esercizi con i ricavi correlati all'utilizzo dei “diritti” per tutta la prevista “vita utile”.

Secondo i principi generali, sia gli ammortamenti sia le perdite durevoli di valore devono essere iscritti nel conto economico dell'esercizio al quale si riferiscono, rispettivamente alle voci 10a) e 10c) dello schema obbligatorio di cui all'art. 2425 del Cod. Civ. In particolare, le perdite di valore, che costituiscono una svalutazione straordinaria delle immobilizzazioni, non possono essere frazionate e rinviate, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

³ Quanto ai principi ordinari di bilancio si veda, supra, nota 2

alle prestazioni degli sportivi professionisti sorte in conseguenza della crisi che ha coinvolto l'intero movimento sportivo e, in particolare, il settore del calcio. Il legislatore ha così consentito alle società interessate di contenere gli effetti della crisi sul risultato economico dell'esercizio e sul patrimonio netto nell'intento, da un lato, di evitare loro l'adozione immediata di eventuali provvedimenti previsti dagli artt.2446 e 2447 cod. civ. e, dall'altro, di consentire loro di rinegoziare con adeguato respiro di tempo gli assetti contrattuali complessivi e, al contempo, di assumere le decisioni più opportune per riequilibrare gli assetti patrimoniali, finanziari ed economici.

Destinatarie della previsione sono tutte le società sportive previste dalla legge 23 marzo 1981, n.91, e, dunque, ai sensi dell'art. 10 della predetta legge, le società costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, con atto costitutivo che preveda sia lo svolgimento in esclusiva di attività sportive ed attività ad esse connesse, sia la devoluzione di una quota di utili (non inferiore al 10 per cento) a favore di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva, che risultino affiliate a una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e abbiano contratti in corso con atleti professionisti.

Si segnala che la norma in questione costituisce una deviazione dai principi generali della disciplina del bilancio di cui agli artt. 2423 e seguenti cod. civ., nonché dal disposto delle direttive contabili comunitarie. Inoltre, essa non è in linea con i principi contabili nazionali e con i principi contabili internazionali. Con questa previsione il legislatore non modifica in modo permanente la disciplina civilistica del bilancio per consentire l'adozione di un metodo alternativo di rappresentazione contabile delle svalutazioni, ma interviene in modo autonomo derogando, temporaneamente, ai principi e alle regole ordinariamente applicabili in materia, limitatamente alle sole società sportive previste dalla legge n.81 del 1991.

1.2. Il bilancio cui la norma fa riferimento.

I soggetti richiamati al punto precedente possono avvalersi della facoltà loro concessa con il nuovo art.18-bis nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.27 del 2003, cioè in

data successiva al 23 febbraio 2003⁴. Coerentemente con la *ratio* della previsione, per primo bilancio da approvare successivamente a tale data deve intendersi il primo documento contabile ufficiale redatto in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio e approvato, nell'ambito delle proprie competenze, dagli organi sociali tenuti all'esercizio di tale potere. Ciò significa che per le società che chiudono gli esercizi il 30 giugno di ogni anno la svalutazione in questione è determinata e rilevata nel bilancio dell'esercizio 1.7.2002 – 30.6.2003, con riferimento alla data del 30 giugno 2003.

Qualora nel corso dell'esercizio 2002 – 2003, successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 27 del 21.2.2003 una società sportiva sia tenuta a, od abbia titolo per, redigere un bilancio intermedio nel quale debba prendere atto dell'intervenuta svalutazione dei diritti alle prestazioni sportive, considerato che tale svalutazione confluirà nel bilancio dell'esercizio al quale si applica l'art. 3 comma 1-bis della legge sopraccitata, tale società potrà tener conto del disposto della citata legge anche nel bilancio intermedio approvato nei modi previsti dalla disciplina che lo concerne⁵.

La legge in commento, infatti, regola i principi ai quali devono attenersi le valutazioni e le rappresentazioni dei risultati economici e patrimoniali dell'intero esercizio 2002-2003. E' quindi naturale che le determinazioni dei risultati intermedi, riferiti a periodi che formano parte integrante dell'esercizio annuale al quale la norma si applica, siano eseguite con i criteri indicati dalla norma in vigore alla data di redazione del bilancio intermedio.

⁴ La legge 21 febbraio 2003, n.27, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta nel Supplemento Ordinario n.29/L alla Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 2003.

⁵ L'art.81, comma 3, del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, concernente la disciplina degli emittenti, emanato dalla Consob sulla scorta dell'art. 2428 cod. civ., terzo comma, prevede che i prospetti contabili della semestrale "sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato"; analoga previsione è presente nell'allegato 3D del menzionato regolamento in tema di criteri per la redazione della relazione trimestrale. Cfr. principio contabile nazionale n.30. La relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, prevista dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ. deve essere redatta con criteri sostanzialmente uguali a quelli prescritti per il bilancio di esercizio e deve essere, per quanto più possibile, aggiornata nella sua rappresentazione. Cfr. principio contabile nazionale n.30 e, in giurisprudenza, "ex pluribus": Cass. n.4923/1995; n.4326/1994; n.2764/1992.

D'altro canto, l'anticipazione al bilancio intermedio dei nuovi criteri che si adotteranno nella redazione del successivo bilancio è regola generale riconosciuta anche in materia di principi contabili.

Il principio contabile nazionale n. 30 infatti stabilisce che: *"Nel bilancio intermedio dovranno inoltre essere utilizzati gli stessi criteri di valutazione adottati per il bilancio d'esercizio; salvo il caso di cambiamento di principi contabili nel bilancio d'esercizio (v. Documento CNDC-CNR n. 29, par. A, "Cambiamenti di principi contabili") che può essere anticipato nei bilanci intermedi"* (§ 5.3.)⁶.

Un opposto orientamento determinerebbe conseguenze inaccettabili poiché incoerenti rispetto alla ratio e alle finalità della norma.

Infatti, il bilancio intermedio che non prendesse in considerazione un evento negativo rilevante, quale quello della perdita permanente di valore dei diritti alle prestazioni degli sportivi, intervenuto dopo la data di riferimento ma conosciuto prima della sua approvazione, sarebbe illegittimo per violazione del disposto dell'art. 2423-bis c.c., così come interpretato dal principio contabile nazionale n. 30 che, parafrasando la norma rispetto al bilancio intermedio, statuisce che *"Si dovrà tener conto ... di eventi avvenuti dopo la chiusura del periodo intermedio che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio e richiedono pertanto modifiche ai valori delle attività e passività"* (§ 5.3.).

A conclusioni totalmente incoerenti rispetto alla facoltà prevista dal Legislatore e alla ratio della norma si giungerebbe nel caso opposto. Nel caso cioè in cui il bilancio intermedio tenesse conto dell'evento negativo in questione ma, ignorando il disposto della norma, in ipotesi già in vigore, iscrivesse integralmente la svalutazione dei diritti di cui si discute nel relativo conto economico rilevando in tal modo perdite che, per certo, nell'esercizio che comprende il periodo intermedio, non emergerebbero proprio in virtù del disposto legislativo in questione. L'incongruenza sarebbe particolarmente evidente nei casi in cui le perdite intermedie eccedessero il capitale e la società, in coerenza, assumesse i provvedimenti richiesti per la fattispecie.

In definitiva, per quanto il bilancio assunto a riferimento dalla norma in questione sia verosimilmente il primo bilancio d'esercizio successivo all'entrata in vigore

della stessa, sembra pacificamente ammesso che degli effetti di tale disciplina si possa tener conto anche nella redazione dei bilanci di periodo intermedio che si coordinano in quel bilancio di esercizio.

In coerenza con la disciplina prevista dalla Legge 27/2003, tuttavia, è necessario che la svalutazione del valore dei diritti sia documentata da perizia giurata "intermedia", riferita cioè alla data del primo bilancio intermedio in cui la svalutazione è accertata e rilevata, o a data immediatamente anteriore.

Considerato tuttavia che, per quanto dianzi osservato, il bilancio di riferimento della norma è quello dell'esercizio annuale in corso al tempo della sua entrata in vigore, e quindi per la quasi totalità delle società sportive, il bilancio dell'esercizio 1.7.2002-30.6.2003, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti deve essere accertato sulla base di una perizia giurata riferita alla stessa data del bilancio e cioè al 30.6.2003. Pertanto, nel caso in cui la società, nella redazione di un bilancio intermedio, si sia avvalsa, per la stima delle svalutazioni, di una perizia giurata "intermedia" dovrà procedere ad un aggiornamento di tale perizia, provvisto di asseverazione, con riferimento al 30.6.2003. Conseguentemente, la svalutazione ed il relativo ammortamento, assunti nel bilancio intermedio, devono essere considerati come provvisori essendo il relativo accertamento demandato alla data di riferimento del bilancio d'esercizio. Da tutto ciò consegue che la svalutazione effettuata ai sensi della presente legge dovrà riguardare, nei suoi valori definitivi, solo i diritti sportivi in essere alla chiusura dell'esercizio. Pertanto, le cessioni dei diritti sportivi effettuate dopo la data di riferimento del bilancio intermedio e prima della data di chiusura dell'esercizio in cui confluisce il bilancio intermedio andranno rilevate nei modi ordinari.

1.3. La svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti.

Ai fini dell'applicazione della norma, occorre che alla data di redazione del bilancio dell'esercizio in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge si siano verificate le condizioni ordinariamente previste dalla stessa legge per poter

⁶ Analogamente si esprimono i principi contabili internazionali. Cfr. Ias 34, par.28.

effettuare la svalutazione: ossia il riscontro di una perdita durevole di valore del diritto (art.2426, comma 3, cod. civ.).

Al fine di evitare possibili abusi⁷ in sede di valutazione dei diritti, per la fruizione dei benefici attribuiti dalla norma in parola il legislatore prevede che l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali sia determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. Dalla perizia devono risultare: il valore attribuibile a ciascun diritto pluriennale, i criteri di stima adottati, le ragioni che ne suggeriscono l'adozione e gli elementi che inducono a ritenere le svalutazioni di natura durevole⁸.

L'entità della svalutazione riferibile a ciascun diritto pluriennale è calcolata confrontando il pertinente valore di stima con il valore contabile al netto degli ammortamenti comprensivi della quota di competenza dell'esercizio nel quale si procede a rilevare la svalutazione.

La stima dei diritti pluriennali in questione deve essere eseguita formulando ragionevoli ipotesi in funzione della prevedibile loro destinazione, cioè l'alienazione o l'impiego nell'attività sportiva della società.

Il valore dei diritti pluriennali destinati all'alienazione è pari al valore stimato realizzabile sul mercato, al netto dei costi di realizzo.

Il valore dei diritti sportivi desumibile dall'impiego ("*valore effettivo d'uso*") è principalmente funzione dei complessivi flussi attesi ragionevolmente conseguibili nel corso della durata residua dei contratti o nel minor periodo in cui si stima potrà concretarsi l'impiego dei diritti sportivi.

In base al principio generale⁹ il valore di un diritto pluriennale non può essere inferiore al valore netto ragionevolmente realizzabile in sede di alienazione.

La stima peritale è necessariamente orientata al futuro rispetto alla data di riferimento del bilancio d'esercizio. Essa deve rendere esplicite le ipotesi assunte a base delle principali quantificazioni.

⁷ Abusi possibili in considerazioni del trattamento contabile di favore di cui le società sportive possono avvalersi in deroga agli ordinari principi e criteri che presiedono alla formazione del bilancio di esercizio.

⁸ L'entità della perdita di un diritto destinato ad essere utilizzato dalla società sportiva deriva dalla differenza tra il valore contabile, al netto degli ammortamenti, ed il valore economicamente recuperabile, ove per valore recuperabile si intende il maggiore fra il "valore realizzabile dall'alienazione" ed il "valore effettivo d'uso". Ai fini della svalutazione, la perdita di valore deve essere durevole e, dunque, ragionevolmente non recuperabile in futuro. Per ulteriori indicazioni sul punto, si rinvia al paragrafo D.IV del documento n.24 dei principi contabili nazionali.

⁹ V. nota 8.

La perizia di stima deve inoltre tener conto di tutti i più rilevanti eventi successivi alla data di chiusura del bilancio fino alla data della sua asseverazione. In particolare, considerato che, specie nelle società di calcio, la parte prevalente della "campagna delle compravendite dei diritti pluriennali" organizzata nel periodo estivo si conclude entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso, la perizia di stima, nel determinare il valore di mercato dei diritti pluriennali destinati alla vendita in tale "campagna", deve necessariamente considerare anche i prezzi in essa fatti o ragionevolmente fattibili.

Se gli amministratori all'atto della redazione del bilancio dell'esercizio in parola, sulla base di nuovi elementi a disposizione rispetto a quelli conosciuti dal perito (quale, ad es., la decisione nel frattempo assunta di trasferire il diritto relativo allo sportivo con contratto in corso ad altra società), sono in grado di stabilire che la perdita di valore debba ritenersi durevole per un ammontare inferiore a quello di perizia, devono effettuare la svalutazione per il minore importo da essi determinato, salvo poi motivare in nota integrativa le ragioni della differenza tra il valore indicato in perizia e quello riportato in bilancio. Per converso, se le perdite durevoli di valore eccedono fondatamente gli ammontari indicati in perizia, gli amministratori sono tenuti ad effettuare le svalutazioni per l'importo superiore da essi determinato; in tal caso potranno avvalersi delle disposizioni eccezionali previste dal nuovo art.18-bis solamente nei limiti dell'ammontare indicato in perizia. La svalutazione per la parte eccedente l'importo indicato in perizia seguirà le ordinarie regole in tema di redazione del bilancio e, dunque, andrà imputata per intero nel conto economico dell'esercizio, salvo che tale maggiore svalutazione trovi riscontro in una nuova perizia, rettificativa della precedente, sempre riferita alla data del bilancio d'esercizio.

Qualora siano stati ceduti nel corso della campagna 2003, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio, diritti di sportivi con contratto in corso alla data di riferimento del bilancio medesimo, svalutati ai sensi della legge in commento, in coerenza con quanto sopra osservato e nel rispetto della volontà sostanziale del Legislatore, l'eventuale plusvalenza accertata rispetto al valore svalutato, sino a concorrenza della svalutazione "capitalizzata" con riguardo a ciascuno diritto ceduto, dovrà essere oggetto di risconto (passivo) e dovrà concorrere alla formazione dei risultati d'esercizio in un numero di 10 rate annuali di pari importo. In alternativa, nel bilancio dell'esercizio successivo si dovrà eliminare o

ridurre, relativamente a quel diritto sportivo, la svalutazione capitalizzata in seguito all'eccessiva minusvalenza risultante dalla perizia. Nel caso in cui non si provveda alla riduzione della minusvalenza eccessiva accertata e della connessa svalutazione iscritta a bilancio, ma si proceda al risconto della plusvalenza, il conto economico dell'esercizio successivo (generalmente l'esercizio 2003-2004) accoglierà, tra i componenti positivi, due quote annuali di tale risconto, una delle quali a titolo di componente straordinario, in quanto riferibile alla competenza dell'esercizio precedente nel quale avrebbe dovuto essere accertata la minore svalutazione, e correlativamente rilevato un minore ammortamento.

1.4. Trattamento contabile della svalutazione e natura del valore svalutato dei diritti alle prestazioni degli sportivi professionisti.

Al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, la legge consente alle società sportive di trattare la svalutazione alla stregua di un "onere pluriennale" e, dunque, di iscriverlo ad apposita voce dello stato patrimoniale per poi "ammortizzarlo", ai fini sia civilistici che fiscali, in dieci rate annuali di pari importo. Il riferimento a dieci rate annuali, in analogia alla previsione dell'art.2426, n.5, cod. civ. in tema di oneri pluriennali, va inteso come dieci quote di pari importo da imputare in dieci esercizi amministrativi, a prescindere se ciascuno degli esercizi abbia effettivamente durata pari all'anno.

Nel caso dei cd. bilanci intermedi, la quota di ammortamento di spettanza del periodo va calcolata "pro-rata temporis" e, dunque, ad es. nella semestrale l'ammortamento va computato per un importo pari alla metà della quota dell'anno (ossia, per 6/12).

Il primo esercizio in cui occorre stanziare la prima quota di ammortamento è quello in cui la società si avvale della facoltà concessa dalla legge. Ciò vuol dire che nel caso delle società di calcio, che – com'è noto - chiudono gli esercizi al 30 giugno di ogni anno, la svalutazione influenzerà, per quote di pari importo, tutti i bilanci dei dieci esercizi dal 2002/2003 al 2011/2012.

La società, una volta che abbia deciso di avvalersi nei modi illustrati al paragrafo precedente della facoltà concessa dalla presente legge, non potrà - negli esercizi successivi – revocare la scelta fatta ed imputare a conto economico la parte della

svalutazione non ancora "ammortizzata". La società potrà cambiare criterio di rilevazione contabile della svalutazione solo in presenza di un provvedimento legislativo successivo che consenta o imponga un diverso trattamento della posta contabile. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunitario n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, le società quotate nei mercati regolamentati europei dal 1° Gennaio 2005 dovranno redigere i bilanci consolidati in base ai principi contabili internazionali, anche se in contrasto con le disposizioni di legge e con i principi contabili nazionali. L'art. 5 del Regolamento prevede che l'applicazione dei principi contabili internazionali possa essere estesa dagli Stati membri dell'Unione Europea anche ai bilanci di esercizio, anzitutto delle società quotate. Ove l'Italia si avvalesse di tale opzione, nell'ipotesi che le tre società calcistiche oggi quotate nella borsa italiana volessero usufruire delle disposizioni dell'art. 3, comma 1-bis, della legge n. 27 del 2003, salvo specifici provvedimenti che consentissero alle società in parola il mantenimento delle appostazioni contabili di cui alla legge in commento, esse potrebbero applicare tali disposizioni solo per tre esercizi, perché alla data del 1° luglio 2005 dovrebbero "cancellare" dall'attivo dello stato patrimoniale i residui 7/10 della svalutazione non ancora ammortizzata e non potrebbero più computare l'ammortamento di tale svalutazione a carico degli esercizi 2005/2006 e seguenti.

Ai fini della rappresentazione in bilancio, in coerenza con le disposizioni dell'art. 2424 cod. civ. e del documento n. 24 dei principi contabili italiani, la voce dell'attivo dello stato patrimoniale in cui la svalutazione dovrà essere iscritta è la n. 7 delle Immobilizzazioni Immateriali: nelle "Altre immobilizzazioni immateriali" o, meglio, in una specifica posta con richiamo alla legge in questione da aggiungere a quelle previste dallo schema legale. Nel conto economico gli ammortamenti vanno indicati, con distinta evidenziazione, nell'apposita voce dei costi della produzione (B10.a.).

Date la rilevanza e la singolarità della posta attiva e del relativo ammortamento, dovranno essere fornite, nella nota integrativa, adeguate informazioni sui criteri di determinazione della svalutazione, sulla relazione peritale a supporto, sulle ragioni e l'entità dell'eventuale differenza tra importo svalutato e ammontare indicato in perizia, sul parere favorevole del collegio sindacale, nonché sul relativo trattamento contabile e fiscale (anche in applicazione del 3° comma

dell'art. 2423 cod. civ.). Nella nota integrativa si dovrà anche indicare l'influenza prodotta dalla rilevazione della suddetta svalutazione sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

La voce attiva, di cui eccezionalmente il Legislatore ha consentito l'iscrizione nello stato patrimoniale, non costituendo un "onere pluriennale" provvisto di utilità futura, non può essere assoggettata ai principi generali in materia di rilevazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali ed in particolare al principio di "recuperabilità economica" del valore delle immobilizzazioni durante la prevista vita utile, perché tali principi presuppongono, appunto, l'esistenza di un flusso di benefici economici futuri, inesistente nella fattispecie. Dunque, il trattamento contabile non può che essere quello previsto dalla norma in commento: la pura e semplice ripartizione della svalutazione in dieci quote annuali, di uguale ammontare, da porre a carico di dieci esercizi. Ciò trova conferma nella formulazione del comma 2 dell'art. 18-bis, sopra riportato, che richiede l'imputazione, ai successivi dieci esercizi, di "dieci rate annuali di pari importo" della svalutazione iscritta in bilancio ed è coerente con l'intenzione del legislatore di consentire il riparto di queste perdite di valore straordinarie lungo un arco temporale, oltre che significativamente ampio, notevolmente più esteso della durata normale dei contratti degli sportivi¹⁰. Ne consegue che il trattamento contabile previsto dalla norma in questione prescinde dalla futura permanenza o meno, presso la società interessata, degli sportivi professionisti ai quali si riferisce la svalutazione, avendo il Legislatore sancito l'immodificabilità della quota e del periodo di ammortamento.

I distinti nuovi valori dei diritti alle prestazioni degli sportivi professionisti, rilevati separatamente dalla svalutazione, iscritta cumulativamente all'attivo del bilancio, costituiscono i valori di riferimento per la rilevazione della quota annuale di ammortamento e per la determinazione, nei successivi esercizi, delle plusvalenze o minusvalenze derivanti dall'eventuale cessione dei relativi diritti. Tali valori, in altri termini, vengono concettualmente a configurare il "costo" dei diritti in parola nella nuova rideterminata misura. In analogia al valore di costo di ogni altro elemento patrimoniale costituente immobilizzazioni, i nuovi valori dei diritti

¹⁰ Le disposizioni in commento sono di carattere eccezionale e come tali di stretta interpretazione logico-letterale (cfr. art.14 disp. Prel. Cod. civ.) e, dunque, la lettera della norma è nel caso di specie particolarmente vincolante.

saranno assoggettati a rettifiche per ammortamenti, in funzione della residua possibilità di utilizzazione, ovvero, se ne ricorrano i presupposti, a nuove svalutazioni e, ove vengano meno le circostanze che le hanno originate, a ripristini di valore, questi ultimi limitatamente all'entità residuale di tali nuove svalutazioni.

Va inoltre precisato che tali nuove e ulteriori svalutazioni e ripristini di valore, da rilevarsi in bilancio secondo le regole ordinarie, non potranno modificare l'importo della svalutazione oggetto della norma in commento, la quale resta assoggettata, per tutti i dieci esercizi successivi, allo speciale regime civilistico e fiscale da essa stabilito.

L'obbligo statuito di mantenere annualmente costante, nel decennio, l'importo dell'onere d'esercizio afferente la svalutazione accertata (alla data di riferimento del bilancio dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge) e la scelta di svincolare l'orizzonte del periodo di ripartizione della svalutazione dalla durata residua dei contratti che legano gli sportivi professionisti alla società concorrono, come si riferiva più sopra, ad attribuire al valore svalutato dei singoli diritti un significato ed una funzione autonomi e distinti rispetto all'importo complessivo della svalutazione da "ammortizzare". Fatti salvi gli assestamenti dei valori dei singoli diritti nella fase di accertamento iniziale della svalutazione, l'impostazione osservata dal Legislatore non sembra consentire di trattare le eventuali plusvalenze realizzate in sede di successiva cessione dei diritti come rettifiche a riduzione della svalutazione emergente dalla perizia. Dal dettato della norma, non pare possibile sostenere cioè che, in forza di essa, possa nel tempo realizzarsi, come effetto di eventuali plusvalenze, una riduzione dell'importo della svalutazione residua da ammortizzare, di modo che la "voce indistinta" posta all'attivo abbia ad assumere, direttamente o indirettamente, un andamento irregolare nella successione degli esercizi.

Va però ribadito che i prezzi dei diritti sportivi negoziati nella campagna estiva (2003), in quanto realizzati entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2002-2003, debbono concorrere nel loro importo, per i motivi più sopra esposti, a determinare il valore di stima dei diritti in parola, e coerentemente la misura della svalutazione del rispettivo valore contabile da iscrivere nel bilancio considerato.

Inoltre, nell'ipotesi in cui le negoziazioni dei diritti sportivi della campagna dell'anno 2003 si concludano dopo l'approvazione del bilancio 2002-2003 ed i prezzi fatti, ragionevolmente prevedibili alla data della stima, non abbiano concorso alla determinazione della minusvalenza dei rispettivi diritti e della relativa svalutazione, occorrerà provvedere alla rettifica della svalutazione eccessiva nel bilancio dell'esercizio immediatamente successivo con uno dei procedimenti alternativi illustrati in precedenza.

Sempre a motivo del carattere eccezionale della disposizione, che come tale, sotto più aspetti, deroga all'ordinaria disciplina in tema di formazione del bilancio, al di fuori delle fattispecie da essa previste trovano applicazione gli ordinari principi di legge. Ciò vuol dire che le società che si avvalgono di questa facoltà ed iscrivono, nell'attivo dello stato patrimoniale, una voce corrispondente alla svalutazione rappresentativa di una "perdita sospesa" sono tenute a costituire un'apposita *riserva indisponibile* fino al raggiungimento di un importo corrispondente al valore residuo della svalutazione. All'uopo destineranno le riserve libere eventualmente esistenti nel bilancio dell'esercizio in cui è rilevata la svalutazione e, in caso d'inesistenza o di insufficienza di queste, l'eventuale utile dello stesso esercizio, nonché gli utili che saranno conseguiti nei successivi esercizi. In tal senso depongono, tra le altre, le disposizioni che qualificano la "clausola generale" del bilancio e quelle che danno contenuto ad una funzione di tutela dell'integrità del patrimonio sociale a salvaguardia, *in primis*, degli interessi dei creditori sociali (con il relativo corollario del divieto di distribuzione di dividendi ove non derivino da utili effettivamente conseguiti).

D'altra parte, va osservato che se il codice civile impone una particolare cautela nell'iscrizione di voci di bilancio quali quelle attinenti le azioni proprie e gli oneri pluriennali, richiedendo, per l'ammontare delle prime, l'iscrizione di una riserva indisponibile e consentendo, con riguardo ai secondi, la distribuzione di dividendi "solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi pluriennali non ammortizzati" (art.2426, n.5), "a fortiori", analogo o più prudente comportamento deve essere tenuto con riferimento al valore di un'immobilizzazione "convenzionale" quale è quella qui considerata poiché inespressiva di utilità futura.

Va infine ricordato che le società che non intendono avvalersi della facoltà concessa dalla legge in commento devono continuare ad applicare i principi e i

criteri previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dai documenti dei principi contabili nazionali sulla determinazione ed iscrizione in bilancio delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali¹¹.

1.5. Il consenso del collegio sindacale.

In controtendenza rispetto all'evoluzione dell'ordinamento, la legge in esame richiede che per la capitalizzazione della svalutazione occorra il consenso del collegio sindacale. La previsione è di difficile comprensione tenuto conto che nella fattispecie si tratta di un'agevolazione consentita dal legislatore. Non sembra neppure ragionevole ipotizzare che il consenso del collegio sindacale serva a reprimere possibili abusi, perché tale obiettivo è primariamente perseguito con l'imposizione di una perizia giurata.

Un possibile modo per dare un senso a questa forma di concorso dei sindaci alla redazione del bilancio consiste nel prevedere che i sindaci debbano opporsi alla capitalizzazione della svalutazione emergente dalla perizia se la società, al contempo, pretenda di imputare per intero all'esercizio 2003-2004 le plusvalenze da cessione dei diritti svalutati realizzate entro la data di approvazione del bilancio 2002-2003

2. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato delle imprese controllanti le società sportive nel caso in cui queste ultime si avvalgano della facoltà concessa dall'art.18-bis.

La stima del valore delle partecipazioni nelle società sportive e il consolidamento del bilancio delle società sportive nel bilancio consolidato redatto dalle società controllanti costituiscono nuovi e differenti profili secondo i quali considerare gli effetti della disciplina di cui al novello art. 18-bis della L. 23.3.1981 n. 91

La redazione del bilancio consolidato della società controllante richiede anzitutto l'allineamento delle date di riferimento dei bilanci d'esercizio della stessa controllante e di tutte le controllate obbligatoriamente o facoltativamente incluse nel processo di consolidamento. E' pertanto verosimile che società sportive non quotate, parte di gruppi economici e finanziari che chiudono i loro bilanci il 31

¹¹ In particolare, sulla base della disciplina ordinaria, le perdite di valore, che costituiscono una svalutazione straordinaria delle immobilizzazioni, non possono essere

dicembre di ogni anno, per rispondere alle esigenze del consolidamento, abbiano a redigere o abbiano redatto bilanci intermedi al 31.12.2002. Tali bilanci, alle condizioni e nei limiti esposti al precedente § 1, possono avvalersi della facoltà prevista dalla norma in esame. Il bilancio consolidato recepirà pertanto le determinazioni del bilancio intermedio delle società sportive, e quindi anche le eventuali svalutazioni operate, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione di queste ultime. In caso di coincidenza della data di chiusura, il recepimento riguarderà i dati del bilancio delle società sportive così come approvati anche dall'Assemblea dei soci.

Il problema che si pone al riguardo è se l'impresa controllante nel redigere il bilancio consolidato, comprensivo di quello della società sportiva controllata, possa o meno ricomprendere nelle proprie voci, tra le immobilizzazioni immateriali, la svalutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni degli sportivi e, nel conto economico, la quota di ammortamento di tale svalutazione.

In proposito le questioni da considerare concernono:

- a) il disposto dell'art. 35 del d.Lgs. 9.4.1991, n. 127, I co., che prevede che i criteri di valutazione da adottare nella redazione del bilancio consolidato debbono essere omogenei a quelli utilizzati dall'impresa che redige il bilancio consolidato;
- b) il disposto dell'art. 35 della stessa legge, II co., che prevede la possibilità di utilizzare criteri differenti rispetto a quelli adottati dalla controllante, purché ammessi dagli articoli 2423 e seguenti c.c.

La soluzione lascia margini di dubbio.

Quanto al punto richiamato alla lettera a) va osservato che il principio di uniformità deve essere correttamente inteso. Il principio contabile nazionale n. 17 "bilancio consolidato" § 9.3., annota in proposito che: *"l'uniformità deve riguardare voci di denominazione e contenuto identici, ovvero analoghi, e destinati a confluire nelle stesse voci del bilancio consolidato"*.

Quanto al punto richiamato alla lettera b) va anzitutto osservato che il riferimento agli articoli del codice civile deve necessariamente essere interpretato in senso estensivo e, dunque, deve riguardare tutte le norme ordinarie e speciali che disciplinano il bilancio. Sul tema, il principio contabile n. 17 rileva che

frazionate e rinviate, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

"l'utilizzo della possibilità concessa dal 2° comma dell'art. 35, di adozione di criteri diversi da quelli della capogruppo, purché ammessi dalla normativa, deve essere limitato al caso sopra descritto (elementi patrimoniali non presenti nel bilancio della capogruppo)", nonché ad altri casi, irrilevanti nella fattispecie, nei quali il diverso criterio è utilizzato dalla parte prevalente delle imprese incluse nel consolidamento.

I richiami dianzi riportati consentono di concludere che la disciplina dell'art. 35 del D.Lgs. 127/91, in sede di redazione del bilancio consolidato, consente l'impiego di criteri di valutazione difformi da quelli utilizzati dalla capogruppo a condizione che (a) tali criteri siano ammessi dalla normativa vigente e (b) si riferiscano a voci con denominazione e contenuto non presenti nel bilancio della capogruppo.

Sulla base dello schema di analisi sopra esposto si osserva che, per certo, i criteri adottati nei procedimenti di valutazione dei diritti alle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, i criteri di calcolo della svalutazione degli stessi diritti, di ammortamento della svalutazione, di iscrizione in bilancio dei diritti medesimi, della relativa svalutazione e del connesso ammortamento sono esclusivamente previsti dalla disciplina del richiamato art. 18-bis.

Pare inoltre di poter rilevare che la natura dei valori in commento trovi riferimento in diritti caratteristici delle società sportive, estranei ad altri contesti industriali, commerciali e finanziari. L'origine dei valori poi è del tutto peculiare e trova fondamento proprio nella legge che ne consente il calcolo e l'iscrizione. Tali valori, per quanto classificabili entro le tradizionali "classi di valori" di bilancio, hanno una specifica individualità che ne suggerisce la classificazione in voci distinte, meglio se con richiamo alla legge che li giustifica.

Le considerazioni esposte portano a concludere che la difformità dei criteri di valutazione del bilancio consolidato trova fondamento nella specificità dell'origine e dalla natura dei valori considerati, a meno che la società controllante operi nel settore sportivo e adotti criteri differenti da quelli della controllata nella valutazione di analoghi diritti. Naturalmente, ai fini di una corretta e completa rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica del Gruppo, dalla nota integrativa al bilancio consolidato debbono risultare tutte le informazioni in merito alle voci in questione riflesse nel bilancio intermedio o nel bilancio d'esercizio della società sportiva controllata.

Ove ricorrano le condizioni sopra illustrate, dunque, sembra consentito conservare nel bilancio consolidato della controllante le scelte di valutazione e di classificazione conformi alla legge in commento adottate dalla controllata società sportiva nel proprio bilancio¹².

A diverse conclusioni si giunge con riferimento al bilancio di esercizio della impresa partecipante in merito alla valutazione della partecipazione nella società sportiva controllata o collegata, iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale.

A tale riguardo, sono alternativamente utilizzabili i criteri del "costo" e del "patrimonio netto". Va tuttavia osservato che i principi generali in tema di valutazione delle partecipazioni classificate tra le immobilizzazioni finanziarie impongono di rettificarne il valore contabile alla presenza di perdite permanenti di valore. Tale rettifica è richiesta indipendentemente dal criterio osservato ai fini della determinazione del valore contabile e, dunque, indipendentemente dal fatto che gli amministratori adottino il criterio del costo o quello del patrimonio netto. La disciplina giuridica della fattispecie trova riferimento principale nel dettato dell'art.2426, n.3, cod. civ.; quella contabile, per quanto attiene alla valutazione delle partecipazioni con il criterio del costo, nel principio contabile nazionale n.20, parte II, par. 3.6; per quanto concerne invece la valutazione con il criterio del patrimonio netto, nel principio contabile nazionale n.21 par.3.2, lettera g).¹³. Spetta agli amministratori valutare, caso per caso, nell'ipotesi in cui si manifesti una perdita durevole di valore, se procedere o meno alla rettifica del valore contabile della partecipazione. Pertanto, ove la svalutazione dei diritti pluriennali

¹² Il margine di dubbio, cui si è fatto riferimento in sede di introduzione delle argomentazioni che giustificano la conservazione all'attivo del bilancio consolidato delle svalutazioni, iscritte ai sensi della legge in commento nel bilancio della controllata società sportiva, trova fondamento in una differente interpretazione dei caratteri di tipicità delle voci oggetto di svalutazione.

Qualora infatti si ritenesse non scontata la sussistenza delle difformità sopra segnalate tra gli elementi patrimoniali del bilancio della controllata e quelli rilevati nelle medesime classi di valori degli elementi patrimoniali del bilancio della controllante, verrebbe meno la possibilità di conservare nel bilancio consolidato le legittime opzioni valutative osservate dalla controllata società sportiva nella redazione del proprio bilancio d'esercizio.

¹³ Va ricordato che anche secondo i principi contabili internazionali (Ias 36 a cui rinviano gli Ias 27 e 28) nel caso in cui il valore contabile di una partecipazione superi il suo "valore di realizzo", il valore contabile deve essere oggetto di svalutazione. In proposito, si considera "valore di realizzo", inteso in ampio senso, diretto e indiretto, il maggiore tra

alle prestazioni degli sportivi professionisti, ancorché iscritta all'attivo del bilancio di esercizio della partecipata nelle forme previste dall'art. 18-bis in esame, si rifletta significativamente sul valore d'uso o di realizzo diretto della partecipazione, gli amministratori della partecipante sono tenuti a valutare se sussiste una perdita durevole di valore della partecipazione medesima. In questa ipotesi, gli amministratori sono obbligati ad iscrivere nel bilancio della società partecipante l'appropriata svalutazione, secondo la disciplina ordinaria del bilancio, qualunque sia il criterio adottato nella valutazione della partecipazione (criterio del costo ovvero del patrimonio netto).

Delle loro decisioni gli amministratori dovranno dare esauriente informativa nella nota integrativa.

Nell'ipotesi in cui il bilancio consolidato della società partecipante rilevi la svalutazione dei diritti sportivi in analogia alla società sportiva controllata secondo la legge in commento, le risultanze di tale bilancio, naturalmente, non risultano coerenti con quelle del bilancio d'esercizio della stessa società. Tale incoerenza trova origine nella norma di legge e, in ragione di essa, può trovare giustificazione. Proprio tale incoerenza, tuttavia, impone un'ampia e analitica illustrazione nella nota integrativa al bilancio consolidato.

il prezzo atteso di vendita e il valore intrinseco o fondamentale (valore d'uso) della partecipazione.